

**Roberto Caporali**

**Alessandra Zanni**

**mercoledì, 18 settembre 2013**

*Giornata del Decreto del fare*

# **AUTOTRASPORTO**

## **AUTOTRASPORTO**

- Riduzione del 30% sulle sanzioni del Codice della Strada (art. 20 del D.L. Fare)

# RIDUZIONE 30% SANZIONI CdS

L'art. 20 della legge n. 98/2013 di conversione del Decreto Fare) ha introdotto alcune novità in tema di **pagamento delle sanzioni pecuniarie** conseguenti ad infrazioni del **Codice della Strada (CdS)**.

In particolare, il trasgressore o l'obbligato in solido hanno la possibilità di pagare le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada con una **riduzione del 30%**, se il pagamento è **effettuato entro 5 giorni**, purché l'infrazione commessa non sia così grave da comportare la sanzione accessoria della **confisca del veicolo** o della **sospensione della patente di guida**.

Il conteggio dei **5 giorni** viene effettuato **dal momento della contestazione o della notifica del verbale**: se il trasgressore viene fermato subito (e contestualmente viene redatto il verbale) i 5 giorni scattano dal giorno dell'infrazione mentre se il verbale viene notificato successivamente al proprio indirizzo, i 5 giorni partono dalla data di ricevimento del verbale.

# RIDUZIONE 30% SANZIONI CdS

## MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle sanzioni ridotte del 30% si potranno saldare subito in **contanti** oppure tramite **carte di credito** o **bancomat** qualora gli agenti accertatori siano dotati di POS.

### Precisazione

Sulle transazioni effettuate con carte di credito o bancomat grava una commissione di 5,00 euro e sulle multe di importo superiore a 72,47 euro si aggiunge anche l'imposta di bollo pari a 2,00 euro.

# RIDUZIONE 30% SANZIONI CdS

## ATTENZIONE

- 1) La riduzione del 30% delle sanzioni è prevista **solo** per la violazione di norme contenute nel **Codice della Strada**. Se la violazione fa riferimento ad altre norme tale riduzione non si applica.
- 2) Esistono infrazioni previste nel Codice della Strada che sono tuttavia **escluse dalla riduzione del 30%** perché comportano la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida,

# RIDUZIONE 30% SANZIONI CdS

## **VIOLAZIONI escluse dalla riduzione del 30%:**

- circolazione con un mezzo pesante nei giorni di divieto;
- trasporti eccezionali non autorizzati;
- superamento dei limiti di peso;
- cronotachigrafo mancante, non omologato, alterato, non funzionante, con sigilli manomessi o senza foglio di registrazione o senza CQC;
- guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 0,8 g/l e guida sotto l'effetto di droghe.

# CONTATTI

**geom. Roberto Caporali**

Tel. 02.88.12.95.25

[r.caporali@assimpredilance.it](mailto:r.caporali@assimpredilance.it)

**dr.ssa Alessandra Zanni**

Tel. 02.88.12.95.79

[a.zanni@assimpredilance.it](mailto:a.zanni@assimpredilance.it)

[www.assimpredilance.it](http://www.assimpredilance.it)